

INCANDIDABILITÀ - INELEGGIBILITÀ - INCOMPATIBILITÀ

INCANDIDABILITÀ ALLE ELEZIONI REGIONALI

Il d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*) prevede, all'articolo 7, l'incandidabilità alla carica di consigliere regionale o di Presidente della Giunta regionale per:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'incandidabilità per i casi elencati opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (cd. patteggiamento).

In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, , attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui al citato d.lgs. 235/2012.

In mancanza di tale dichiarazione o se venga accertata la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità, gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati interessati

Se la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di ammissione delle liste, la condizione stessa viene rilevata dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti, ai fini della mancata proclamazione.

In ogni caso, l'eventuale elezione di coloro che si trovano in condizioni di incandidabilità è nulla e deve essere revocata dal Consiglio regionale non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Ulteriori cause di incandidabilità alla carica di consigliere regionale o di presidente della Giunta regionale concernono:

- a) gli amministratori di enti locali responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso (articolo 143, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*));
- b) i sindaci e presidenti di provincia riconosciuti responsabili dalla Corte dei conti di aver contribuito al verificarsi del dissesto finanziario dell'ente, per un periodo di 10 anni (articolo 248, comma 5, del d.lgs. 267/2000);
- c) i giudici costituzionali (articolo 7, comma quinto della L. 11 marzo 1953, n. 87 (*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*)).

INELEGGIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

Sono ineleggibili alla carica di consigliere regionale e di Presidente della Giunta regionale i seguenti soggetti, elencati dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 12 del 19 luglio 2023 (*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*):

- a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;
- b) i prefetti della Repubblica, i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
- c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano il comando nel territorio della Regione;
- d) gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, che esercitano il loro ufficio nel territorio della Regione;
- e) i titolari di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo sull'amministrazione e sugli atti della Regione;

- f) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
- g) i dipendenti della Regione che svolgano, al momento della candidatura funzioni e attività amministrative;
- h) i legali rappresentanti e dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;
- i) gli amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione;
- l) i consiglieri e assessori regionali in carica in altra Regione;
- m) i direttori generali e i direttori apicali delle aziende sanitarie regionali.

Le cause di ineleggibilità di cui alle lettere da **a)** a **i)** e alla lettera **m)** non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, o collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

La **rimozione** delle cause di ineleggibilità deve avvenire **non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature**. La mancata rimozione entro tale termine della causa di ineleggibilità darà luogo alla decadenza dalla carica di consigliere regionale, nel caso in cui la persona ineleggibile risultasse eletta.

La pubblica amministrazione, entro cinque giorni dalla richiesta, adotta i provvedimenti necessari per consentire la cessazione delle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa.

Se l'amministrazione non provvede, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni (che comporta l'astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito) ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

Nel caso di consiglieri e assessori regionali in carica in altra regione, di cui alla lettera l), la causa di ineleggibilità non ha effetto se cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Ulteriore causa di ineleggibilità, che determina la decadenza dalla carica del candidato eletto, è prevista dall'articolo 15, comma 7, della legge 10 dicembre 1993 n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*), quale sanzione per determinate violazioni delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarate dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo.

INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

Coloro che ricoprono le cariche o gli incarichi previsti dall'articolo 7, comma 1, della l.r. 12/2023 e coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non possono ricoprire le cariche di consigliere o assessore regionale o di Presidente della Giunta.

A differenza di quanto avviene nel caso dell'ineleggibilità, le cause di incompatibilità possono essere, di regola, rimosse dopo l'elezione a consigliere o a Presidente della Giunta regionale, tramite l'opzione per la carica che si desidera mantenere, da effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge. Solo in caso di mancata opzione ha luogo la decadenza dalla carica.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l.r. 12/2023, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale le seguenti cariche e i seguenti incarichi:

- a) componente di una delle due Camere;
- b) componente del Parlamento europeo;
- c) ministro o sottosegretario di Stato;
- d) giudice ordinario della Corte di cassazione;
- e) componente del Consiglio superiore della magistratura;
- f) componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- g) magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, magistrato della Corte dei conti, magistrato del Consiglio di Stato, giudice della Corte costituzionale;
- h) presidente e consigliere della Città metropolitana, nonché presidente e consigliere provinciale;
- i) sindaco, assessore comunale;
- l) amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che da essa ricevano, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa supera nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- m) titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento che ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione ovvero in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
- n) consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore dei soggetti di cui alle lettere l) e m);
- o) chi ricopre la carica di garante regionale, Difensore civico, componente del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte, componente della Commissione regionale per le pari opportunità, componente della Commissione di garanzia.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 12/2023, è inoltre incompatibile:

- a) chi ha lite pendente con la Regione in quanto parte attiva o, se non è parte attiva, se la lite è conseguente o promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato, fatta esclusione per chi ha lite pendente in materia tributaria;
- b) chi, per fatti compiuti quando era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente, istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;
- c) chi, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista dall'articolo 6, della l.r. 12/2024.

CONVALIDA DELLE ELEZIONI E ACCERTAMENTO DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ

Le cause di incompatibilità, così come le cause di ineleggibilità che siano sopravvenute dopo l'elezione, comportano la decadenza dalla carica di consigliere se non vengono rimosse. Dal momento del concretizzarsi della causa di incompatibilità o ineleggibilità, il consigliere ha dieci giorni per cessare dalle funzioni o dall'ufficio incompatibile, con le modalità indicate nel paragrafo precedente.

Dopo l'insediamento del Consiglio regionale, la Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le insindacabilità esamina la condizione di ciascun consigliere e propone al Consiglio regionale la convalida dell'elezione di coloro per cui non sia stata accertata la sussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità. Le elezioni possono essere convalidate solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla proclamazione e non oltre 120 giorni.

Il Consiglio regionale contesta all'interessato le cause di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenute non rimosse.

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità, al termine dei quali, ed entro i successivi dieci giorni, il Consiglio delibera definitivamente e, se ritiene sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverli o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto.

La deliberazione, adottata d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, deve essere, nel giorno successivo, depositata nella Segreteria del Consiglio regionale per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

Indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di convalida o di contestazione, i cittadini elettori, nonché il Prefetto, possono presentare ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità al tribunale del capoluogo di Regione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*) e con le modalità previste dall'articolo 222 del Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (*Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

La procedura di convalida presso il Consiglio regionale e il giudizio di fronte al Tribunale, pur essendo orientati in definitiva allo scopo comune dell'eliminazione delle situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal legislatore in cui versino i consiglieri “*si svolgono su piani diversi, mirando a finalità immediate anch'esse diverse: la verifica del titolo di partecipazione all'organo collegiale a opera e nell'interesse dell'organo stesso alla propria regolare composizione, la prima; la garanzia del rispetto delle cause di ineleggibilità e incompatibilità nell'interesse della generalità dei cittadini elettori e a opera della Autorità giudiziaria, la seconda*” (C. Cost. sentenza n. 357/1996).